

Penale Sent. Sez. 5 Num. 11573 Anno 2022

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

Data Udienza: 24/01/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ALDUI T LEPURI CUI 00BHGPP nato il 25/02/1980

avverso l'ordinanza del 06/09/2021 del TRIBUNALE di FORLI'

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette le conclusioni del PG



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata del 6 settembre 2021, il Tribunale di Forlì-giudice dell'esecuzione, ha rigettato – decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento del precedente provvedimento del medesimo Tribunale, statuito dalla Prima sezione di questa Corte con sentenza del 10 febbraio 2021, n. 14213 - l'istanza proposta nell'interesse di Alduit Lepuri, volta alla declaratoria di non esecutività della sentenza n. 292 del 2001, emessa dal Tribunale per i minorenni di Milano e divenuta irrevocabile il 20.7.2001.

1.1. Il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato parzialmente la richiesta formulata nell'interesse del Lepuri di declaratoria di non esecutività delle sentenze ricomprese nel provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Forlì del 17 aprile 2019 ovvero di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., o, in ulteriore subordine, di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con dette sentenze.

1.2. La Prima sezione di questa Corte, con la sentenza indicata - delineato il rapporto tra le norme di cui agli artt. 670 e 175 cod. proc. pen. e premesso che, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., la declaratoria di non esecutività trova la necessaria premessa nel difetto di conoscenza legale del provvedimento, mentre la restituzione nel termine presuppone che vi sia divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione - ha rilevato, quanto alla sentenza n. 292/2001 del Tribunale per i Minorenni di Milano del 3.4.2001, irrevocabile dal 20.7.2001, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che non erano state chiarite le concrete modalità di notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza in questione, mancando qualsiasi specificazione in ordine alle concrete circostanze in cui detta notificazione sarebbe stata eseguita (soggetto; tempo e luogo di notificazione); ha, pertanto, demandato a nuovo giudizio il superamento delle lacune evidenziate e - nel caso in cui il giudice dell'esecuzione dovesse ritenere che l'Alduit abbia avuto conoscenza legale della sentenza a suo carico - per la valutazione dell'istanza di rimessione in termini.

1.3. Decidendo in sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto infondata l'istanza ex art. 670, comma 1, cod. proc. pen., evidenziando come l'imputato, difeso d'ufficio dall'Avv. Filomena Fusco, avesse ricevuto presso il medesimo difensore la notifica della sentenza di condanna in data 19 giugno

2001; notifica validamente effettuata poiché il Lepuri, identificato il 30.1.1998, aveva rifiutato di dichiarare o eleggere domicilio e non aveva nominato un difensore di fiducia e perché nel verbale di identificazione vi era stata espressa indicazione che, nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni sarebbero state eseguite mediante consegna al difensore.

Ha, altresì, escluso che ricorressero ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, tali da giustificare il mancato rispetto dei termini per l'impugnazione.

2. Avverso la ordinanza indicata ha proposto ricorso Lepuri Alduit, con atto a firma del difensore, Avv. Francesca Mavilla, affidando le proprie censure ad un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

Con un primo punto, deduce violazione di legge in riferimento al vincolo di rinvio, per avere il giudice dell'esecuzione replicato l'errore censurato con la sentenza di annullamento.

A tal fine, ribadisce il difetto di effettiva conoscenza del procedimento, per essere stato l'imputato difeso nel processo dal sostituto, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., del difensore d'ufficio non comparso, e presso il quale le notifiche erano state eseguite, in assenza dell'espletamento delle necessarie ricerche del Lepuri. Rileva, altresì, che la presunzione di conoscenza deriverebbe, secondo l'ordinanza, dalla contestazione dei fatti di reato operata dalla polizia giudiziaria all'atto della perquisizione e dalla redazione del verbale di identificazione che, tuttavia, non dispiegano rilevanza alcuna rispetto alla conoscenza del procedimento in termini di effettività. Contesta, pertanto, sia il rigetto dell'istanza di non esecutività del titolo che della richiesta, proposta in via subordinata, di restituzione nel termine.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 12 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini di cui *infra*.


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. Nella sentenza di annullamento, la prima Sezione di questa Corte ha declinato l'ordine dei progressivi accertamenti richiesti al giudice del rinvio, demandando al medesimo di verificare *in primis* la conoscenza *legale* della sentenza, attraverso la disamina delle concrete modalità di notificazione dell'estratto contumaciale e, in caso di esito positivo, di procedere all'ulteriore indagine riguardo i presupposti dell'istanza di rimessione in termini.

1.1. Quanto al primo dei richiesti accertamenti, il Giudice dell'esecuzione ha dato atto della notifica della sentenza al difensore d'ufficio in data 19 giugno 2001 e, pertanto, della conoscenza *formale* della condanna secondo le regole del rito contumaciale.

A fronte della valida formazione del titolo esecutivo, pertanto, le questioni afferenti la regolarità della citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso il rimedio restitutorio previsto per il procedimento in contumacia, l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.

1.2. Ne consegue che le deduzioni del ricorrente che, nel ribadire l'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, non si confrontano con l'esito delle verifiche compiute dal giudice del rinvio, sono sul punto generiche e non conducenti.

2. Sono, invece, fondate le ulteriori censure.

2.1. Questa Corte ha affermato, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716), come, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale *ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen.*, nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento debba essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "*vocatio in iudicium*" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza.

Ne discende che la mera notizia di un'eventuale iscrizione, derivante dall'invito rivolto al ricorrente, il 30 novembre 1998, ad eleggere domicilio per le notificazioni non s'appalesa in alcun modo idoneo a fondare la dimostrazione dell'effettiva conoscenza del procedimento penale successivamente instaurato a suo carico, come invece ritenuto dal giudice dell'esecuzione.

2.2. Tanto premesso, resta da verificare se l'ordinanza impugnata abbia dato conto degli indizi di una deliberata sottrazione del ricorrente alla conoscenza del procedimento.

L'ordinanza impugnata ha, invero, rigettato la richiesta di restituzione nel termine - proposta ai sensi dell'articolo 175, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione previgente la modifica apportata con la legge n. 67 del 2014 - ponendo in evidenza che le notifiche furono tutte regolarmente compiute e che, "sebbene espressamente avvisato di essere indagato, non aveva indicato né residenza, né dimora ed anzi si era dichiarato senza fissa dimora, non esibendo neppure un documento", ribadendo tale "contegno ostativo anche nel corso degli ulteriori adempimenti del gennaio 1998, essendo "concretamente percepibile che sarebbe scaturito un procedimento penale".

Siffatta argomentazione è, ad un tempo, tautologica ed illogica, finendo per riferire la consapevole sottrazione alla conoscenza del procedimento ad atti, antecedenti alla stessa valutazione della *notitia criminis*, già inidonei - come rilevato - a configurare una qualsivoglia forma di contestazione del reato.

Il Tribunale avrebbe dovuto, invece, verificare, sulla base delle risultanze in atti e valutato ogni aspetto a tal fine rilevante, tra cui anche l'esistenza di un mandato difensivo fiduciario, se il condannato contumaciale, oltre che negligente nella preliminare fase dell'identificazione, avesse comunque avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento.

Nessun onere, se non di mera allegazione di fatti rilevanti, incombeva, invece, sul condannato contumaciale, spettando all'Autorità giudiziaria la verifica puntuale dell'eventuale sussistenza di condizioni che dessero contezza dell'effettività della non conoscenza.

Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 - dep. 2020, PG C/ ISMAIL DARWISH MHAME, Rv. 279420), pur pronunciandosi in tema di procedimento *in absentia* e del correlativo


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rimedio restitutorio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., hanno richiamato - nel solco dei principi già affermati dalla citata sentenza Innaro - il quadro dei valori costituzionali (sentenza Corte Cost., n. 317 del 2009), convenzionali (con specifico riferimento alle pronunce della Corte EDU, 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia, Corte EDU, 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia, Corte EDU, 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia; Corte EDU, 25 novembre 2008, Cat Berro c. Italia,) e sovranazionali (la Decisione Quadro n. 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, in tema di mandato di arresto europeo; la Direttiva 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 «sul rafforzamento [...] del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali»), sottolineando la progressiva erosione del un principio di conoscenza formale in favore della prova dell'effettiva consapevolezza del procedimento, in riferimento sia all'instaurazione del contraddittorio che ai rimedi restitutori successivi alla formazione del giudicato sull'affermazione di responsabilità.

2.3. Deve allora essere ribadito, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Forlì per nuovo giudizio, il principio di diritto secondo cui "in tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla I. 28 aprile 2014, n. 67), è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa istanza, che, sul rilievo della regolarità meramente formale della notificazione dell'atto, assegni al comportamento dell'imputato, che abbia omesso di indicare in sede di identificazione il domicilio utile alle notificazioni, il significato di una volontaria sua scelta di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e delle sentenze" (Sez. 1, n. 27919 del 30/09/2020, Lurash, Rv. 279641; Sez. 1, n. 38817 del 10/07/2015, Giovanelli, Rv. 264538; v., anche Sez. 3, n. 38295 del 03/06/2014, Petreto, Rv. 260151, per la quale "è a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare").

3. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con rinvio al Tribunale di Forlì-giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Forlì, in diversa persona fisica.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2021

Il Consigliere estensore

Il Presidente